

CITTÀ DI POMEZIA

Città Metropolitana di Roma Capitale



REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 4.05.2021

INDICE

Art. 1 - Principi ispiratori

Art. 2 - Consulta delle associazioni

Art. 3 - Gruppi di interesse

Art. 4 – Finalità

Art. 5 - Organi della Consulta

Art. 6 - Assemblea dei delegati

Art. 7 - Comitato di Coordinamento

Art. 8 - Perdita della carica di componente dell'Assemblea

Art. 9 - Perdita della carica di componente del Comitato di Coordinamento

Art. 10 - Accesso alle strutture ed ai servizi municipali

Art. 11 -Norme transitorie e finali

Art. 1 Principi ispiratori

Il Comune di Pomezia, coerentemente col principio costituzionale della sussidiarietà, riconosce nel Volontariato, per la sua presenza e radicamento sul territorio, una risorsa insostituibile, un interlocutore privilegiato capace di interpretare i bisogni dei cittadini ed efficacemente interagire con l'Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo della cultura e attività sportive, di tutela dell'ambiente e di valorizzazione del territorio.

Art. 2 Consulta delle associazioni

Il Comune di Pomezia istituisce la Consulta delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato, impegnate in attività di solidarietà sociale, culturali, ambientali, sportive, formative, educative, di protezione civile, ricreative e di cura dei beni pubblici, denominata "Consulta comunale delle Associazioni e del volontariato", fermo restando il pieno rispetto dell'autonomia di progettualità e di azione delle singole forme associative.

Il Comune di Pomezia individua nella Consulta comunale delle Associazioni e del Volontariato, lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e le Istituzioni operanti sul territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie a perseguimento di obiettivi condivisi.

La Consulta si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione e ai valori morali e civili di solidarietà, di collaborazione e di pace. Attraverso lo sviluppo di una cittadinanza attiva e responsabile vuole favorire la crescita sociale e culturale dei cittadini, ponendo particolare attenzione alle fasce sociali più fragili e svantaggiate.

Alla Consulta possono aderire tutte le Associazioni, costituite da almeno un anno, che non abbiano contenziosi aperti con l'Ente, con Statuto depositato e sede operativa nel Comune di Pomezia, e, laddove richiesto dalla legge, iscritte ai registri competenti.

Il Comune di Pomezia provvede a sostenere la Consulta impegnandosi, in particolare, a fornire il necessario supporto tecnico-organizzativo al fine di consentire il

perseguimento delle finalità e delle funzioni indicate agli articoli successivi. Il Comune si impegna, inoltre, a organizzare dei tavoli di lavoro periodici, anche su impulso delle Associazioni, in collaborazione con la Consulta o con i singoli Gruppi di interesse e lavoro costituiti al suo interno, al fine di rafforzare l'interazione tra amministrazione comunale e mondo associativo.

Il Comune di Pomezia può inoltre prevedere nel proprio bilancio annuale un capitolo dedicato esclusivamente a progetti promossi dalla Consulta e approvati all'interno di essa. Tali progetti dovranno prevedere collaborazione e cooperazione fra associazioni appartenenti a molteplici ambiti, con lo scopo di realizzare obiettivi generali comuni.

Art. 3 Gruppi di interesse e lavoro

E' prevista la costituzione, all'interno della Consulta, di Gruppi d'interesse e lavoro, secondo le seguenti aree tematiche:

- culturali: rientrano in questa categoria le associazioni che promuovono la valorizzazione e la diffusione della cultura, la conservazione e promozione del patrimonio artistico, archeologico e storico e lo sviluppo di attività quali eventi, corsi, manifestazioni e mostre. Attraverso tali attività si promuove la crescita culturale e umana dell'individuo e della comunità.
- socio-educative: rientrano in questa categoria le associazioni impegnate in attività sociali, di formazione e di assistenza alle categorie fragili. La principale vocazione di queste associazioni sta nel promuovere come obiettivo fondamentale lo sviluppo individuale, sociale e l'autonomia personale facendo leva sulle risorse fisiche, psichiche e sociali degli individui.
- sportive: rientrano in questa categoria quelle associazioni che si occupano di promuovere l'attività sportiva in tutte le sue modalità al fine di formare giovani e adulti nelle diverse discipline e coinvolgere gli atleti e i cittadini in generale in manifestazioni agonistiche e amatoriali.
- tutela ambientale e degli animali, protezione civile: rientrano in questa categoria associazioni che si impegnano a promuovere la tutela dell'ambiente e degli animali,

anche attraverso eventi tesi alla salvaguardia del territorio, del paesaggio e della biodiversità, e ad assicurare assistenza ai cittadini nei casi di grave emergenza.

-ricreative, cura beni pubblici e attività di promozione del territorio: rientrano in questa categoria associazioni che organizzano abitualmente eventi ludico/ricreativi, che si prendono cura della propria città tramite attività di protezione, conservazione e valorizzazione dei beni comuni, e che si impegnano allo scopo di promuovere il territorio e le attività che vi si svolgono.

I Gruppi di interesse e lavoro hanno lo scopo di soddisfare specifiche esigenze a livello di omogeneità associativa, anche con la finalità di svolgere, promuovere e coordinare attraverso la loro attività, d'intesa con la Consulta, particolari e specifiche iniziative relative alle varie aree di interesse.

I Gruppi di interesse e lavoro, inoltre, si faranno carico di organizzare periodiche manifestazioni aperte a tutti i cittadini, mettendo a disposizione di questi la capacità tecnica dei propri aderenti e le eventuali attrezzature di cui dispongono.

Le Associazioni che espletano la loro attività su più aree tematiche, hanno facoltà di partecipare alle riunioni di un ulteriore gruppo di interesse dichiarato, potendo però esprimere il proprio diritto di voto solo nelle riunioni della propria principale area tematica.

Il Sindaco e gli Assessori delegati hanno la facoltà di convocare uno o più gruppi di interesse e lavoro, per svolgere assemblee riguardanti temi specifici individuati dal convocante.

L'Assemblea delle Associazioni aderenti al Gruppo di interesse e lavoro formulerà una proposta per incaricare, al suo interno, un Portavoce del Gruppo che lo rappresenterà all'interno del Comitato di Coordinamento della Consulta.

Art. 4 Finalità

La Consulta svolge le seguenti funzioni:

- ruolo consultivo e propositivo nei confronti dell'Amministrazione Comunale promuovendo modalità di lavoro e di progettazione;

- scambio reciproco di informazioni ed esperienze anche al fine di attivare programmi di collaborazione fra le Associazioni verso obiettivi generali comuni, nel rispetto delle specifiche esigenze e sensibilità culturali;
- coordinamento ed armonizzazione dei programmi annuali delle diverse Associazioni che partecipano e dei diversi gruppi di interesse e lavoro, senza inficiare la piena libertà di ciascuna associazione di autodeterminare le proprie attività;
- promozione della partecipazione attiva dei cittadini alle associazioni presenti sul territorio.

La Consulta può presentare al Sindaco e al Consiglio Comunale, secondo le competenze a ciascuno assegnate, proposte, osservazioni e valutazioni relative agli indirizzi ed i progetti della stessa Amministrazione Comunale concernenti tutte le diverse finalità associative. Svolge, altresì, attività di studio, ricerca ed esame sulla programmazione e la concretizzazione dei servizi nelle materie di competenza. L'amministrazione comunale può chiedere parere consultivo laddove intenda intervenire su temi relativi alle aree di interesse individuate dall'art 3.

Il parere, da esprimere nel termine di 30 giorni dalla richiesta, non è vincolante. Le Associazioni che partecipano alla Consulta si impegnano, a loro volta, ad informare l'amministrazione comunale delle loro autonome iniziative che riguardino i medesimi ambiti. La partecipazione alla Consulta è gratuita. Non sono corrisposti compensi e/o rimborsi per la presenza ai lavori ed alle riunioni e per l'assunzione di incarichi di qualsivoglia genere.

Art. 5 Organi della Consulta

Sono organi della Consulta:

- L'Assemblea dei delegati
- Il Comitato di Coordinamento

Art. 6 Assemblea dei delegati

L'Assemblea dei delegati è il massimo organo decisionale della Consulta.

E' composta da un delegato designato da ciascuna delle associazioni che hanno aderito alla Consulta.

In caso di assenza, i membri effettivi possono farsi rappresentare da un membro della stessa associazione delegato ad hoc. Sono ammesse soltanto deleghe scritte inviate tramite PEC.

Ogni Associazione può sostituire in qualsiasi momento il proprio rappresentante inviando apposita comunicazione scritta via Pec al Comitato di coordinamento, che si occuperà di notificare l'Area comunale competente.

Il Sindaco e gli Assessori (o loro delegati) sono invitati permanenti senza diritto di voto.

Su invito del Comitato di coordinamento, possono essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, funzionari del Comune e rappresentanze esterne alla Consulta ai fini di consultazione, promozione ed integrazione dei programmi. Sono espressamente esclusi dalla Consulta i partiti ed i movimenti politici; i sindacati e le associazioni che abbiano come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati.

Spetta all'Assemblea determinare le direttive generali e i programmi di attività, esprimere pareri e verificarne l'attuazione da parte del Comitato di Coordinamento.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 6 mesi su convocazione del Coordinatore di cui al successivo art. 7.

La convocazione dell'Assemblea può altresì essere disposta, in via straordinaria, dal Sindaco, Assessore delegato, dal Coordinatore di cui al successivo art. 7, o su richiesta di almeno un quarto (1/4) dei suoi componenti.

Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è sufficiente un ventesimo (1/20) dei componenti aventi diritto di voto.

Le sedute sono presiedute dal Coordinatore della Consulta. In caso di sua assenza, assume la presidenza dell'Assemblea il Vice Coordinatore o altro componente del Comitato di Coordinamento.

La validità delle decisioni è acquisita con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto.

Le sedute sono pubbliche salvo che la Consulta, con provvedimento motivato, decida diversamente. La Consulta adotta le sue decisioni a maggioranza dei votanti per alzata di mano con la presenza di almeno un ventesimo (1/20) dei componenti.

Art. 7 Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento è composto da 5 portavoce, eletti dalle Assemblee di ognuno dei Gruppi di interesse con voto segreto. Nel caso che per una o più Sezioni Tematiche non fossero costituiti Gruppi di interesse i membri mancanti verranno eletti dall'Assemblea dei delegati secondo criteri di rappresentatività dei diversi settori dell'associazionismo.

Ogni Associazione non può avere più di un rappresentante all'interno del Comitato di Coordinamento della Consulta.

Il Comitato di Coordinamento dura in carica due (2) anni. Al fine di garantire una rotazione degli incarichi tra le associazioni, lo stesso soggetto e/o associazione non potranno far parte del Comitato di Coordinamento per più mandati consecutivi.

E' permessa una proroga del Comitato di Coordinamento, fino a un massimo di 6 mesi dalla scadenza, periodo entro il quale dovranno essere indette nuove elezioni.

Il Comitato nomina al proprio interno il Coordinatore, il Vice Coordinatore e il Segretario.

Il Comitato è l'organo di coordinamento della Consulta e lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea.

Nell'esercizio delle proprie funzioni i componenti del Comitato di Coordinamento hanno diritto all'accesso agli atti amministrativi necessari al corretto espletamento dell'attività.

Il Coordinatore rappresenta la Consulta nei rapporti con l'Amministrazione comunale e con i terzi. Il Coordinatore avrà un contatto via mail istituzionale per poter

interagire con i terzi che intendono rapportarsi con la Consulta. In caso d'impedimento è sostituito dal Vice Coordinatore.

Il Segretario cura la tenuta dei verbali e il deposito degli atti e documenti da sottoporre alla Consulta. Copia dei verbali è trasmessa per via telematica, a cura del Segretario, all'Amministrazione Comunale e a tutti i delegati dell'Assemblea.

Annualmente verrà redatta sintetica relazione sull'attività svolta, da sottoporre all'Amministrazione comunale. Il coordinamento della Consulta relazionerà sulle attività svolte alla Conferenza dei Capigruppo.

Art. 8 Perdita della carica di componente dell'Assemblea

1. La carica di componente dell'Assemblea si perde per:

- a) dimissioni;
- b) scioglimento dell'organizzazione rappresentata in Consulta;
- c) mancata partecipazione ad almeno la metà delle assemblee convocate nell'anno solare ovvero non intervenga a tre sedute consecutive.
- d) venir meno dell'appartenenza all'associazione od organismo rappresentati.
- e) Nei casi di cui alle precedenti lettere a), c) e d) le organizzazioni rappresentate dai componenti che hanno perso detta carica sono tenute a nominare un nuovo delegato e in mancanza di tale nomina non possono partecipare alle assemblee.

Le dimissioni dei membri della Consulta si intendono irrevocabili all'atto della loro presentazione al protocollo del Comune.

Art. 9 Perdita della carica di componente del Comitato di Coordinamento

1. La carica di componente del Comitato di Coordinamento si perde per:

- a) dimissioni;
- b) scioglimento dell'organizzazione rappresentata in Consulta;
- c) mancata partecipazione ad almeno la metà delle assemblee convocate nell'anno solare ovvero non intervenga a tre sedute consecutive.
- d) venir meno dell'appartenenza all'associazione od organismo rappresentati.

e) Nei casi di cui alle precedenti lettere a), c) e d) le organizzazioni rappresentate dai componenti che hanno perso detta carica sono tenute a nominare un nuovo delegato e in mancanza di tale nomina non possono partecipare alle assemblee.

Si procede allo scioglimento del Comitato di Coordinamento, ed alla indizione di nuove elezioni, nel caso in cui almeno la metà dei suoi componenti risulti dimissionario e non sia possibile procedere alla sostituzione dei membri dimissionari per esaurimento della lista dei candidati.

Le dimissioni dei membri del Comitato di Coordinamento si intendono irrevocabili all'atto della loro presentazione al protocollo del Comune.

Art. 10 Accesso alle strutture ed ai servizi municipali

L'Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione della Consulta strutture comunali, salvo indisponibilità, per lo svolgimento delle proprie attività sulla base di apposita richiesta che ne precisi le finalità.

Può, inoltre, consentire l'inserimento, in appositi spazi all'interno delle strutture municipali di comunicazioni riguardanti la Consulta e le iniziative o manifestazioni da essa promosse.

Art. 11 Norme transitorie e finali

Dopo l'entrata in vigore della presente modifica regolamentare, si procederà al rinnovo degli organi della Consulta in linea con le nuove norme.

L'Assemblea dei delegati, in fase di prima applicazione del presente regolamento, è convocata e presieduta dal Sindaco o Assessore delegato. Per qualsiasi eccezione sollevata relativamente all'applicazione e interpretazione del presente regolamento la stessa verrà sottoposta all'Assemblea dei delegati che in autonomia si esprimerà in merito. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.